



CITTÀ DI CEPAGATTI

Provincia di Pescara

Via Raffaele D' Ortenzio 4 - P.Iva 00221110687 - tel. 085/97401 - fax. 085/974100

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta in data : 14/02/2019		Atto n. 16
Oggetto:	APPROVAZIONE TARIFFE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER L'ANNO D'IMPOSTA 2019.	

L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno QUATTORDICI, del mese di FEBBRAIO, con inizio alle ore 17:15 in Cepagatti e nella sala delle adunanze, su convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sig.ri componenti:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Partecipazione</i>
CANTO' GINO	SINDACO	P
PALOZZO ANNALISA	VICE SINDACO	P
SBORGIA CAMILLO	ASSESSORE	P
SANTAVENERE TIZIANO	ASSESSORE	P
D'INNOCENTE LILIANA	ASSESSORE	P
AMBROSINI M. GIULIA	ASSESSORE	P

Ne risultano presenti n° 6 ed assenti n° 0.

- Presiede Canto' Gino nella qualità di Sindaco;
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4° del D.L.gs. n° 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Morelli Maria Teresa.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile del Servizio Servizio 3 - Ragioneria E Tributi - Sviluppo Economico per quanto riguarda la regolarità tecnica;
- Il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto riguarda la regolarità contabile;

Premesso che questo comune:

- non si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 62 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, di eliminare l'imposta comunale sulla pubblicità, e di sostituirla con un canone patrimoniale;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 1994 ha approvato le tariffe per l'imposta comunale di pubblicità e i diritti per le pubbliche affissioni;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 21/03/2002 avvalendosi dell'art. 11, comma 10 della Legge 449/1997 come modificato dall'art. 30, comma 17, della Legge 488 del 23.12.1999 ha provveduto all'aumento dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni del 20% e del 50% per le superfici superiori al metro quadrato;

Preso atto che l'art. 11, comma 10, della Legge 449/1997 prevedeva che *“Le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998 e fino ad un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato”*;

Verificato che il sopra riportato art. 11, comma 10, della Legge 449/1997 è stato abrogato dall'art. 23, comma 7, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134;

Visto l'art. 1, comma 739, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 che ha interpretato il citato art. 23, comma 7, del D.L. n. 83/2012, nella parte in cui abroga il comma 10 dell'art. 11 della precitata Legge 449/1997, nel senso che l'abrogazione non ha effetto per i comuni che si erano già avvalsi della facoltà di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità prima della data di entrata in vigore del predetto articolo 23, comma 7, D.L. n. 83/2012.

Visto l'art. 1, comma 169 della Legge 296 del 27 dicembre 2006 che testualmente recita: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;

Visto il sopra riportato art. 1, comma 169 della Legge 296/2006 in forza del quale le tariffe approvate con le sopra citate deliberazioni di Giunta Comunale si sono intese come prorogate di anno in anno;

Vista la Sentenza della Corte costituzionale n. 15/2018 che ha ritenuto non corretta l'interpretazione del più sopra riportato art. 1, comma 739, della Legge n. 208 del 2015, secondo cui esso ripristinerebbe retroattivamente la potestà di applicare maggiorazioni alle tariffe per i Comuni che, alla data del 26 giugno del 2012, avessero già deliberato in tal senso;

Preso atto che secondo la Corte la disposizione, invece, si limiterebbe a precisare la salvezza degli aumenti deliberati al 26 giugno 2012, tenuto conto, tra l'altro, che a tale data ai Comuni era stata nuovamente attribuita la facoltà di deliberare le maggiorazioni;

Rilevato che l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, comma 739 della Legge n. 208/2015 non consente di mantenere in vigore le maggiorazioni previste dall'abrogato art. 11, comma 10, della Legge 449/1997 per gli anni dal 2013 al 2018, come, invece, sembrava dall'interpretazione letterale della disposizione normativa e dalla generalizzata prassi amministrativa adottata dagli Enti comunali;

Vista la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 14 maggio 2018, che conferma la non applicazione delle maggiorazioni previste dall'abrogato art. 11, comma 10 della Legge 449/1997 per gli anni dal 2013 al 2018;

Rilevato che in merito all'interpretazione dell'art. 1, comma 739 della Legge 208/2015 la giurisprudenza formatasi sul punto non era pervenuta ad uniformità di giudizio: si veda sentenza del Consiglio di Stato, sezione quinta, 22 dicembre 2014, n. 6201, in riferimento all'art. 23, comma 7, del D.L. n. 83 del 2012, che ha ritenuto che anche il potere di conferma, tacita o esplicita, in quanto espressione di potere deliberativo, debba tener conto della legislazione vigente. Dunque, venuta meno la norma che consentiva di apportare maggiorazioni all'imposta, gli atti di proroga tacita di queste avrebbero dovuto ritenersi semplicemente illegittimi, perché non poteva essere prorogata una maggiorazione non più esistente; al contrario si vedano parere del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana 13 gennaio 2015, n. 368 e le sentenze TAR Veneto, sezione terza, Venezia, sentenza 7 ottobre 2015, n. 1001 e TAR Abruzzo, sezione prima, Pescara, sentenza 15 luglio 2016, n. 269 in base alle quali la persistente facoltà di prorogare tacitamente le tariffe previgenti, in assenza di una norma che imponesse il ripristino della tariffa base ed alla luce del fatto che il potere di disporre aumenti è stato abrogato "dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge" (si intenda D.L. 83/2012), conferma che ciò che è venuto meno è il potere di deliberare nuovi aumenti, mentre l'effetto abrogativo non opera riguardo a quelli deliberati in precedenza;

Rilevato che l'interpretazione offerta nella predetta sentenza n. 15 del 2018 non ha effetti vincolanti nei confronti della generalità dei consociati per il semplice fatto che non si tratta di una sentenza di accoglimento della questione di legittimità costituzionale, bensì di una decisione riconducibile alla categoria (di elaborazione dottrinale) delle c.d. sentenze interpretative di rigetto che appartenendo al più ampio *genus* delle sentenze di rigetto non hanno né effetti *erga omnes*, né effetti vincolanti nei confronti dei giudici ordinari;

Ritenuto necessario un intervento del Legislatore per chiarire la situazione relativamente alla misura tariffaria per l'anno 2019;

Visto l'art. 1, comma 919 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che testualmente recita:
"919. A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato."

Dato atto che in questo comune il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è affidato in concessione alla Società Abaco Spa di Padova, con sede in Via F.lli Cervi n.6;

Visto il D.Lgs. 507/1993 ed in particolare l'art. 2 che dispone: "1. Ai fini del presente capo i comuni sono ripartiti, in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica, nelle seguenti cinque classi:

Classe I:	comuni con oltre 500.000 abitanti;
Classe II:	comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti;
Classe III:	comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti;
Classe IV:	comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti;
Classe V:	comuni fino a 10.000 abitanti.

2. I comuni capoluogo di provincia non possono comunque essere collocati in una classe inferiore alla terza.";

Verificato che il Comune di CEPAGATTI al 31 dicembre 2017 aveva una popolazione pari a 11.014 e quindi rientra nella Classe IV al fine della determinazione della tariffa per le diverse fattispecie di pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni;

Visto l'art. 3, comma 5 del D.Lgs. 507/1993 che testualmente recita: "In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno.";

Visto l'art. 1, comma 169 della Legge 296 del 27 dicembre 2006 che testualmente recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n.292 del 17-12-2018)

avente ad oggetto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019;

Visto il DPCM in data 16/02/2001 relativo alla rideterminazione dell'imposta comunale sulla pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del D.Lgs. 507/1993;

Visto l'art. 17, comma 1 bis del D.Lgs. 507/1993 che testualmente recita: "L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro il 31 marzo 2007, possono essere individuate le attività per le quali l'imposta è dovuta per la sola superficie eccedente i 5 metri quadrati. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono prevedere l'esenzione dal pagamento dell'imposta per le insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore al limite di cui al primo periodo del presente comma.";

Ritenuto di mantenere la maggiorazione del 50% prevista dall'art. 1, comma 919 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 per le superfici superiori al metro quadrato e di adottare, pertanto, le tariffe per l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni nella misura indicata nel prospetto ALLEGATO I che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione al fine di garantire il gettito derivante dal tributo e dal diritto per la salvaguardia degli equilibri di bilancio e per assicurare all'Ente le risorse economiche al fine del perseguimento dei propri fini pubblicistici non essendo previsto alcun contributo o trasferimento statale compensativo;

Ritenuto necessario, in ragione delle vicende normative che stanno caratterizzando la quantificazione dell'importo dovuto per l'anno 2019, prorogare il termine di scadenza per il versamento dell'imposta comunale permanente, dal 31 gennaio 2019 al 28 febbraio 2019, al fine di procedere con l'emissione della bollettazione definitiva per le somme dovute sul 2019, sulla base delle tariffe definitive, con conseguente adeguamento del versamento a rate per gli importi che accedono alla dilazione di legge in ragione dell'importo dovuto;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in quanto propedeutica all'applicazione delle nuove tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del

diritto sulle pubbliche affissioni con decorrenza dal 1° gennaio 2019;

Visti:

- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000;
- il capo I del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507;

Dato atto che:

- il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 - 147 *bis.1* - 153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché trattasi di approvazione delle tariffe dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni che garantiscono il rispetto delle previsioni stimate per la redazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2019;
- acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso;

DELIBERA

- 1) di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di adottare, per l'anno 2019, tenuto conto della situazione finanziaria del Comune di CEPAGATTI, relativamente all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni, le tariffe previste dal D.Lgs. 507/1993 - rideterminate per la pubblicità ordinaria dal DCPM 16 febbraio 2001, maggiorate del 50,00% (cinquantapercento) come sviluppate nel prospetto ALLEGATO 11 che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di dare atto che le tariffe avranno decorrenza ed effetto a partire dal 01.01.2019;
- 4) di trasmettere a mezzo pec copia del presente atto al Concessionario del relativo servizio;
- 5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito dell'Ente;
- 6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in quanto propedeutico all'applicazione delle nuove tariffe a decorre dal 1° gennaio 2019.



COMUNE DI CEPAGATTI

Provincia di Pescara

Via Raffaele D'Ortenzio 4 - cap.65012 - P.Iva 00221110687 - tel.085/97401 - fax 085/974100

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N° 116

Data 31/01/2019

Servizio	SERVIZIO 3 - RAGIONERIA E TRIBUTI - SVILUPPO ECONOMICO
Ufficio	SERVIZIO 3 RAGIONERIA E TRIBUTI - SVILUPPO ECONOMICO
Responsabile Procedimento	MORELLI MARIA TERESA
Assessore proponente	
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER L'ANNO D'IMPOSTA 2019.	

PARERI

Articolo 49 e 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n°267

Sulla proposta di deliberazione allegata

a) ai fini della regolarità tecnica si esprime parere : FAVOREVOLE

b) Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell' articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell' azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Il Responsabile dell'uff. e/o del procedimento

Il Responsabile del Servizio
MORELLI MARIA TERESA

c) ai fini della regolarità contabile si esprime parere : FAVOREVOLE

Cepagatti, li 14/02/2019

Il Responsabile del Servizio
MORELLI MARIA TERESA

Depositata in Segreteria il _____

APPROVAZIONE

Carica Rivestita	Cognome e Nome	Presente	Assente	Votazioni		
				Astenuti	Favorevoli	Contrari
SINDACO	CANTO' GINO					
VICE SINDACO	PALOZZO ANNALISA					
ASSESSORE	SBORGIA CAMILLO					
ASSESSORE	SANTAVENERE TIZIANO					
ASSESSORE	D'INNOCENTE LILIANA					
ASSESSORE	AMBROSINI M. GIULIA					
TOTALE						
VOTAZIONE PER IMMEDIATA ESEGUIBILITA'						
TOTALE						

La proposta è stata approvata nella seduta del 14.02.2019 con atto n° 15
alla presenza dei sopra indicati componenti:

Il Segretario Comunale

Comune di Cepagatti (PE) - Classe IV° - Tariffe D.Lgs. 507/93

comprehensive dell'aumento di Euro 3,10 previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16/02/2001

Tariffe aumentate del 50% per la pubblicità OLTRE 1 mq.

PUBBLICITA' ORDINARIA (locandine, cartelli, targhe, insegne, ecc.)

	Sup. FINO a 1 mq.	Sup. OLTRE 1 mq. e fino a 5,5 mq.	Sup. da 5,51 a 8,5 mq.	Sup. oltre 8,5 mq.
Annuale	13,427	20,140 al mq.	30,210 al mq.	40,280 al mq.
LOCANDINE cadauna:				
1 mese	1,342	2,014 al mq.	3,021 al mq.	4,028 al mq.
2 mesi	2,685	4,028 al mq.	6,042 al mq.	8,056 al mq.
3 mesi	4,028	6,042 al mq.	9,063 al mq.	12,084 al mq.

PUBBLICITA' LUMINOSA

	Sup. FINO a 1 mq.	Sup. OLTRE 1 mq. e fino a 5,5 mq.	Sup. da 5,51 a 8,5 mq.	Sup. oltre 8,5 mq.
Annuale	26,854	40,280 al mq.	50,350 al mq.	60,420 al mq.
1 mese	2,685	4,028 al mq.	5,035 al mq.	6,042 al mq.
2 mesi	5,370	8,056 al mq.	10,070 al mq.	12,084 al mq.
3 mesi	8,056	12,084 al mq.	15,105 al mq.	18,126 al mq.

DISTRIBUZIONE VOLANTINI

2,582 per giorno e per ciascuna persona

SONORA

7,746 per giorno e per punto di pubblicità

STRISCIONI TRASVERSALI LA STRADA

20,140 al mq. e per ogni 15 giorni

(minimo di 15 giorni in 15 giorni)

**AUTOMEZZI SUPERIORI AI 30 QUINTALI
CON RIMORCHIO**

74,369

74,369

**AUTOMEZZI INFERIORI AI 30 QUINTALI
CON RIMORCHIO**

49,579

49,579

ALTRI VEICOLI

24,789

PROIEZIONI:

DAL 1° AL 30° GIORNO

2,582 al giorno

OLTRE IL 30° GIORNO

1,291 al giorno

AEREOMOBILI

61,974 al giorno

PALLONI FRENATI

30,987 al giorno

VISIVA CON AUTOMEZZO (minimo tassabile 1 mese)

Vedi tariffa ordinaria

PANNELLI LUMINOSI (messaggi variabili o in forma intermittente o lampeggiante)

Annuale

FINO a 1 mq.

OLTRE 1 mq.

41,316

61,974 al mq.

Comune di Cepagatti (PE) - Classe IV° - Tariffe D.Lgs. 507/93

Tariffe aumentate del 50% per le affissioni <u>OLTRE 1 mq.</u>		
PUBBLICHE AFFISSIONI		
	Manifesti fino a cm. 100x140 =	2 fogli
FORMATO FOGLI 70 x 100	Manifesti fino a cm. 100x210 =	3 fogli
	Manifesti fino a cm. 140x200 =	4 fogli
	Manifesti fino a cm. 200x280 =	8 fogli
	Manifesti fino a cm. 600x280 =	24 fogli
TARIFFA PER I PRIMI 10 GIORNI	<u>1,704</u> al foglio	
Tariffa da aggiungere per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione		0,5113
>>>>AFFISSIONI DI <u>SOLI</u> MANIFESTI FORMATO 70 x 100		
	Manifesti fino a cm. 70x100 =	1 foglio
TARIFFA PER I PRIMI 10 GIORNI	<u>1,136</u> al foglio	
Tariffa da aggiungere per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione		0,3409

MAGGIORAZIONI

(da applicare sempre alla tariffa base)

- | | |
|--|------------------|
| 1) Commissioni inferiori ai 50 fogli 70x100 | Aumento del 50% |
| 2) Manifesti composti da 8 a 12 fogli compresi | Aumento del 50% |
| 3) Manifesti superiori ai 12 fogli 70x100 | Aumento del 100% |

Il presente verbale, approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente
F.to Canto' Gino

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Morelli Maria Teresa

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale dal _____ per rimanervi 15 giorni consecutivi;
- E' stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari;

Cepagatti, li

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Morelli Maria Teresa

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno 14.02.2019;

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3° D.L.gs. n° 267/2000);
- In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° D.L.gs. n° 267/2000);

Cepagatti, li 14.02.2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Morelli Maria Teresa

E' copia conforme all'originale.

Cepagatti, li 15.02.2019



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Morelli Maria Teresa